



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA  
CAMERA PENALE DI TRENTO "MICHELE POMPERMAIER"**

**Delibera del 10 dicembre 2024**

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Trento "Michele Pompermaier",

**premesse**

che in data 22.11.2024 è stato trasmesso agli Ordini Forensi di Trento e Rovereto il **"Protocollo di intesa - Linee Guida – sulle modalità di segnalazione/denuncia alla Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile"**, siglato dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari di Trento e Rovereto e Minorile di Trento, nato, come si legge nella "premessa", dalla affermata "...avvertita esigenza di dettare linee guida uniformi rivolte a tutte le scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie che insistono sul territorio della Provincia autonoma di Trento, concernenti le modalità di denuncia e/o segnalazione all'Autorità giudiziaria ordinaria e minorile nei casi in cui gli operatori scolastici, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di possibili situazioni riconducibili a reati perseguibili d'ufficio, commessi da o in danno di studenti, oppure, di situazioni di pregiudizio, relative ad alunni minorenni che, pur non integrando in astratto fattispecie penalmente rilevanti, evidenziano segnali indicatori di un disagio dell'alunno, verosimilmente ricollegabili ad un contesto familiare carente, problematico o scarsamente accudente, tale da rendere necessario un intervento dell'Autorità giudiziaria al fine di valutare l'adozione di provvedimenti a tutela del minore.";

che tale protocollo appare destinato ad essere applicato a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia Autonoma di Trento, a partire dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado, sia pubbliche che paritarie, e che, pertanto, è evidente l'interesse pubblico del medesimo, la sua rilevanza sociale, nonché l'attinenza all'ambito tecnico professionale proprio di tutti gli operatori del diritto e della giurisdizione;

che non risulta tuttavia che – nell'elaborazione del documento - vi sia stato alcun coinvolgimento del Garante per i Minori della Provincia Autonoma di Trento e nemmeno di altre categorie professionali (quali psicologi o neuropsichiatri) che pure sono esplicitamente individuate dallo stesso Codice processuale penale quali ausiliari del Giudice nelle delicatissime attività di ascolto del soggetto minore, e che non vi è stata alcuna richiesta di parere o interlocuzione alle rappresentanze istituzionali o associative dell'Avvocatura dei due Circondari interessati all'applicazione del protocollo in questione.

### **considerato**

che la diffusione di tale Protocollo ha destato profonde perplessità negli appartenenti alla Camera Penale e del Foro, suscitando preoccupazione, sia per il metodo seguito nella sua predisposizione, sia per l'approccio di stampo inquisitorio adottato nella sua formulazione, che fa scorgere rischi di indagini esplorative, estranee alla disciplina del Codice di procedura penale e che comunque potrebbero sortire l'effetto negativo di una moltiplicazione di segnalazioni "prudenziali" da parte degli insegnanti, più preoccupati di non incorrere in accuse di omissioni di denuncia, che non di valutare obiettivamente le circostanze e le persone ad essi affidate precipuamente per fini didattici;

che l'Avvocatura, istituzionale e/o associata, ed in particolare quella penalista, che a pieno titolo è interlocutore necessario ed ineludibile di ogni questione che abbia attinenza e riflesso sulla corretta gestione della giurisdizione penale, è stata incomprensibilmente esclusa da qualsiasi forma di informazione ed interlocuzione nella discussione e predisposizione del protocollo in parola;

che tale documento – anche per le difficoltà interpretative che esso pone ai destinatari, nonostante lo sforzo esegetico e didascalico - rischia di instaurare prassi errate che potrebbero ingenerare disagi e diffidenze nel personale insegnante, nelle direzioni scolastiche e nelle stesse famiglie degli alunni; in particolare, in caso di situazioni effettivamente segnalabili, tali problematiche rischiano di ripercuotersi negativamente sulla genuinità di materiale probatorio la cui assunzione, soprattutto quando si tratti di soggetti minorenni, è riservata a norma di codice a figure professionali esperte e a ciò adeguatamente formate, nel contraddittorio delle parti, sotto la direzione di un Giudice terzo e nel rispetto delle linee guida della materia (Carta di Noto);

che tale situazione comporta gravi ed evidenti rischi nei confronti del diritto di difesa delle persone indagabili ed indagate e delle stesse vittime degli eventuali reati;

che devono essere richiamati i compiti che gravano sugli avvocati, in ragione del rilievo sociale della difesa di cui all'art. 3 L. 247/2012, tra i quali rientrano anche quelli della vigilanza sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse delle parti assistite;

### **ritenuto**

che il protocollo in questione stabilisce prassi operative rivolte al personale docente che, in termini legalitari, rischiano di sostituirsi a metodi e procedure che – pur nel rigoroso rispetto degli obblighi di legge – valorizzano forme di collaborazione tra insegnanti, studenti, famiglie, Servizi sociali e operatori della Giustizia, nella risoluzione preventiva di problematiche sociali, spesso alla base di condotte trasgressive dei minorenni;

che sia opportuno affermare la necessità di affrontare simili tematiche con coinvolgimento di tutti gli interessati attori offrendo in tale prospettiva la disponibilità della Camera Penale di Trento a dare il proprio contributo di idee e di esperienza per una più informata risoluzione delle problematiche e dei fenomeni che il protocollo si proponeva di affrontare, salvaguardando in ogni caso la genuinità delle prove penali ed i diritti di difesa;

Tanto premesso, considerato e ritenuto,

### **delibera**

di esprimere la presa di distanza delle Avvocate e degli Avvocati della Camera Penale di Trento dal metodo utilizzato e dai risultati riversati nel protocollo e nelle linee guida in questione, chiedendone l'immediata sospensione.

### **dispone**

la trasmissione della presente delibera a tutti i firmatari e destinatari del protocollo, alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione delle Camere Penali Italiane, e agli Organi di Informazione.

Trento, 10 dicembre 2024

Il Segretario

Avv. Alessandro Meregalli

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long vertical stroke on the left, a curved line at the top, and a vertical stroke on the right that ends in a small hook.

Il Presidente

Avv. Roberto Bertuol

A handwritten signature in blue ink, featuring a large horizontal oval at the top, followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the left.